



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.554 del 3° SETTORE del 15/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI VARO/ALAGGIO SUL FIUME ADIGE IN COMUNE DI LEGNAGO (VR), CIG A0442DB4A3 CUP B11I22000040004.AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "BEOZZO COSTRUZIONI SRL" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 119 D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA "BIOTTO SRL".

VISTA la proposta del Responsabile del Progetto e dell'Istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 847 del 30.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI VARO/ALAGGIO SUL FIUME ADIGE IN COMUNE DI LEGNAGO (VR)", redatto dall'Ing. Mara Scalvini, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui euro 108.919,10 per lavori a base di gara, € 8.244,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 32.835,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico approvato;
- con lettera-invito prot.n. 57939 del 27/12/2023 è stata avviata la procedura telematica Id n. 178008279 per l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- in esecuzione della determinazione a contrarre e di aggiudicazione dei lavori in oggetto, adottata - ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 - in data 26.02.2024, n. 163/3, è stato stipulato il contratto di appalto, in atti prot.N. 15193-03/04/2024, con la ditta appaltatrice BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L., avente sede in Villa Bartolomea (VR), per l'importo contrattuale di € 97.849,84 di cui € 8.244,94 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

VISTA la documentazione pervenuta in atti del protocollo N. 29804 del 25.06.2024 e N. 31108 del 03.07.2024, presentata dalla ditta appaltatrice, concernente la richiesta di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG8 riguardanti, in particolare, i lavori di "realizzazione della bonifica bellica", dell'importo presunto di euro 12.000,00, inclusi euro 500,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice BIOTTO SRL (P.Iva: 02044680276), con sede in Camponogara (VE), via Cavour n. 121/B;

ATTESO che l'importo del richiesto subappalto di lavorazioni relative alla categoria prevalente risulta conforme alla disposizione di cui all'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in ordine ai limiti previsti di affidabilità a terzi dell'esecuzione delle prestazioni appaltate;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023, l'impresa appaltatrice:

- già all'atto dell'offerta, aveva dichiarato di voler subappaltare i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- congiuntamente alla richiesta di subappalto, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dalla citata disposizione, riguardante:
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 C.C., con il subappaltatore;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti speciali nonché l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- il contratto di subappalto, firmato dalle parti, per l'importo di € 12.000,00, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago, risulta acquisito in atti al prot. N. 29804 del 25/06/2024;
- la Dichiarazione di cui all'art.1 del D.P.C.M. 187/1991;

ACCERTATO, altresì, che la ditta subappaltatrice "BIOTTO SRL":

- risulta qualificata per i lavori oggetto di subappalto, stante l'attività esercitata dall'impresa, risultante dalla visura camerale in atti dell'Ente, e l'iscrizione all'Albo delle Imprese specializzate nella bonifica da ordigni residuati bellici presso il Ministero della Difesa;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in esito alle verifiche disposte sul sistema FVOE di Anac;
- quale esecutore di lavori rientranti in attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, per i quali va acquisita - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della medesima legge - la comunicazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. Lgs. n. 159/2011, la ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese della White List della Prefettura di Venezia;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia-Rovigo, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. VE-192549;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs.n. 36/2023, l'Amministrazione deve adottare, nei termini di legge, un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti;

RILEVATO che, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta;

TENUTO conto che:

- l'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 prevede i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023, recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;

- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 recante le modalità di svolgimento delle attività di Direzione dei lavori della fase esecutiva del contratto;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 27.12.2023 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026";

VISTO il decreto sindacale prot. n. 29831 del 25.06.2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, la ditta appaltatrice "BEOZZO COSTRUZIONI SRL", con sede in Villa Bartolomea (VR), P.Iva. 02238080234, al subappalto a favore della ditta subappaltatrice "BIOTTO SRL" con sede in Camponogara (VE), via Cavour n. 121/B, P.Iva 02044680276, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "OG8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica", per un importo complessivo stimato di € 12.000,00, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza in atti del protocollo, in premessa menzionata;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 6, D.Lgs. 36/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;
- nei casi espressamente indicati all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;
- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno

esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;

- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la copia del contratto di subappalto concluso dall'appaltatore con l'impresa subappaltatrice, in atti al protocollo n. 29804 del 25.06.2024;

5) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "BEOZZO COSTRUZIONI SRL";

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

